

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to (Dr. Pietro Paolo Piras)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr. Franco Famà)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione, ai sensi della legge n. 69/2009, è in corso di pubblicazione, all’Albo Pretorio

Informativo del sito web del Comune, a partire dal giorno **06.06.2017** per quindici giorni consecutivi.

Terralba, li **06.06.2017**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr. Franco Famà)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, all’Albo Pretorio Informativo del sito web del Comune dal
giorno _____ al giorno _____ ed è divenuta esecutiva, ai sensi
dell’articolo 134 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Terralba, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Franco Famà)

N° **1031** del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio

Per copia conforme

Terralba, li _____

IL FUNZIONARIO
INCARICATO DAL SINDACO



COMUNE DI TERRALBA

(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 075

del 26.05.2017

OGGETTO: D.I. 20 APRILE 2017: INTRODUZIONE DI CORRETTIVI AI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI RESIDUI (RUR). RICHIESTA AL PRESIDENTE DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

L’anno **duemiladiciasette** il giorno **ventisei** del mese di **maggio** nella sala delle adunanze del Comune, alle ore 9,00 e seguenti si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori

	<u>Presenti</u>	Assenti
1) Piras Pietro Paolo	X	
2) Siddi Stefano	X	
3) Grussu Andrea	X	
4) Marongiu Roberto	X	
5) Murtas Alessandro	X	
6) Manca Maria Cristina	X	
Totale	06	-

Assiste il **Segretario Generale Dott. Franco Famà**

Il Sindaco Piras Pietro Paolo, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto 20 aprile 2017 emanato congiuntamente dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto col Ministero dell’Economia delle finanze, pubblicato nella G.U.n.117 del 22-5-2017, “*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati*”

DATO ATTO che il suddetto Decreto

- stabilisce nuovi criteri di misurazione dei rifiuti che i Comuni dovranno applicare per la determinazione delle tariffe TARI da imporre alle utenze residenti;
- intende attuare il principio comunitario sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo del 19-11-2008 e dalla legge 28-12-2015, n. 22 «*chi inquina paga*»;

RICHIAMATI

- l'allegato n. 1 alla delibera del CdA dell’Unione dei Comuni del Terralbese n° 24 del 04.08.2014, nel quale il sindaco di Marrubiu esprime contrarietà ai criteri di suddivisione tra i Comuni dei costi TARI adottati dall’Unione, in quanto a suo dire non rispettano il principio comunitario “chi inquina paga” e propone di ripartire i costi in parti uguali tra tutte le utenze dell’Unione;
- l'allegato n. 2 alla medesima delibera n. 24, nel quale il sindaco di Terralba, dopo aver precisato che è proprio il criterio della ripartizione pro-capite proposto da Marrubiu a non rispettare il principio comunitario, afferma che “...*il principio "chi inquina paga" non potrà essere pienamente applicato fino a quando le istituzioni non saranno in grado di individuare i responsabili dell'inquinamento, di definire i costi da addossare ad essi, di istituire un sistema di pagamenti commisurati all'inquinamento prodotto. E’ forse tempo di iniziare a pensare ad un sistema di tariffazione che consenta di far pagare ai cittadini in proporzione a quello che effettivamente producono. Ad esempio, ricorrendo per la raccolta domiciliare ad etichette rimovibili, a codici a barre, a sacchi prepagati, ad altro ancora. Oppure, per la raccolta stradale, a cassonetti con sistema di identificazione dell'utenza a tessera magnetica, che registra il numero di accessi o il peso conferito direttamente alla tariffa.*”

OSSERVATO che il suddetto Decreto

- sostituisce i criteri attualmente vigenti per la determinazione delle tariffe TARI (quali la distinzione tra utenze domestiche e non domestiche, il conteggio dei componenti del nucleo familiare, la superficie dell’abitazione, la tipologia dell’attività produttiva e così via), col nuovo principio della “misurazione puntuale”
- per facilitare l’implementazione del nuovo principio preserva la legittimità di tutti i sistemi già adottati dai Comuni e inoltre consente, anziché l’adozione di un sistema integrale di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti sui quali calibrare le tariffe TARI, l’utilizzo di un sistema semplificato che apporti dei correttivi ai criteri di ripartizione del costo già adottati. Ad esempio il Decreto consente ai Comuni:
 - di calcolare la tariffa rifiuti corrispettiva "misurando" il solo rifiuto indifferenziato, attraverso sistemi diretti (pesatura) o indiretti, (volume del bidone o del sacchetto), senza necessità, se ritenuto tecnicamente non fattibile o non conveniente, di misurare le altre frazioni di rifiuti, quali carta, plastica, vetro;
 - di suddividere tutte le singole utenze non in altrettanti punti di conferimento, ma in "utenze aggregate", all’interno delle quali ripartire il costo tra le singole utenze secondo il criterio del pro capite;

- di attuare la misurazione puntuale non su tutto il territorio comunale ma solo in quelle porzioni di territorio in cui, per ragioni tecniche o di dispersione territoriale o di sostenibilità economica, sia ritenuto possibile implementare sistemi di misurazione puntuale.

RITENUTO

- che l’adozione del sistema di misurazione “puntuale” dei rifiuti voluta dal Decreto 20 aprile 2017 deve intendersi come autentico obbligo per le amministrazioni locali, al fine di assicurare l’applicazione del principio di equità fiscale;
- che le forme di semplificazione e di facilitazione previste dal suddetto Decreto consentono un’adozione anche graduale e semplificata del nuovo criterio;
- che l’adozione del nuovo criterio avrà l’effetto virtuoso di responsabilizzare i cittadini e di consolidare il senso civico, oltre a garantire un maggiore risparmio.

ATTESO

- che per la gestione dei rifiuti urbani residui tutti i Comuni dell’Unione si avvalgono della stessa ditta, tramite un unico contratto di appalto e che pertanto la misurazione “puntuale” dei rifiuti dovrà essere effettuata da una stessa ditta per tutti i comuni;
- che, ferme restando le clausole del contratto attualmente in vigore, relative alla ripartizione tra i Comuni dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti, e ferma restando l’autonomia di ogni singolo comune nelle scelte relative alla determinazione delle tariffe TARI per le proprie utenze, l’introduzione di un sistema omogeneo di rilevazione “puntuale” dei rifiuti apporterebbe elementi di conoscenza certi e condivisi, utili per definire eventuali nuove modalità operative di applicazione, anche a livello di Unione dei Comuni, del principio “chi inquina paga”
- che pertanto appare necessario dare avvio alla rilevazione puntuale della produzione dei rifiuti, con le gradualità e le semplificazioni consentite e più opportune

Con voti unanimi

DELIBERA

Di delegare il Sindaco dott. Pietro Paolo Piras

- a reiterare la proposta di cui all’allegato 2 della delibera n. 24/2014 inviando la presente delibera al Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese affinché la inserisca nell’ordine del giorno della prima riunione utile per l’esame, la discussione e la eventuale deliberazione in merito a quanto evidenziato;
- a chiedere formalmente all’Unione che, considerate le nuove condizioni giuridiche di cui al Decreto 20 aprile 2017, deliberi di autorizzare l’Ufficio Tecnico ad avviare uno studio di fattibilità dal quale, anche attraverso un confronto con la ditta che gestisce il servizio di smaltimento dei rifiuti, scaturisca un’ipotesi di un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti da ciascuna singola utenza al Comune in cui risiede, di modo che l’Unione dei Comuni possa adottare le determinazioni conseguenti.

L’esecutività immediata dell’atto.